

Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza n. 3563 dell'1.2.06

Svolgimento del processo

P.G. in data 27 settembre 2000, con il consenso della moglie, chiese al Tribunale per i minorenni di Roma l'autorizzazione ad inserire nella propria famiglia una bambina, A., nata il 2000 a Roma, da donna che non intese essere nominata cane madre della stessa, e che il P. riconobbe come propria figlia naturale.

Il Tribunale aprì due distinti procedimenti, uno a art. 74 della legge n. 184 del 1983 e l'altro a art. 252 cod. civ., disponendo un accertamento tecnico genetico ematologico sulla minore e sul P., che accettò di sottoporvisi e vi si sottopose. L'accertamento diede esito negativo circa la paternità del P. nei confronti della minore, cosicché il Tribunale, con decreto 1 giugno 2001, si pronunciò negativamente circa la domanda di inserimento della minore nella famiglia del P., dispose la nomina di un curatore speciale alla minore per il promovimento dell'azione di accertamento della non veridicità del riconoscimento di paternità, ed aprì un procedimento civile volto all'accertamento dello stato di adottabilità della minore.

Detto decreto venne impugnato dal P. dinanzi alla Corte d'appello di Roma, che modificò il decreto emesso dal Tribunale solo limitatamente alla frequentazione della minore da parte dei coniugi P.

Il curatore speciale, con citazione 19 settembre 2001, propose azione, dinanzi al Tribunale ordinario, e,c art. 263 cod. civ., per l'accertamento della non veridicità del riconoscimento. Il P. si costituì chiedendo la reiezione della domanda. Nel corso del giudizio venne disposta una CTU alla quale il P. non si sottopose.

Il Tribunale, con sentenza 29 maggio 2003, accolse la domanda di accertamento della non veridicità del riconoscimento e ordinò le conseguenti annotazioni, nei registri dello stato civile.

Il P. impugnò la sentenza con atto notificato al curatore della minore il 2 ottobre 2003, deducendo la nullità dell'accertamento tecnico disposto in primo grado e la declaratoria di nullità della sentenza impugnata. e formulando una prova per testi. Il curatore chiese la conferma della sentenza impugnata.

La Corte di appello, con sentenza depositata il 16 febbraio 2005, rigettò il gravame, giudicando non fondate le eccezioni di nullità dell'accertamento tecnico espletato in primo grado, negando la rilevanza della prova per testimoni richiesta e affamando la legittimità e utilizzabilità nel procedimento

dell'accertamento tecnico espletato nell'ambito del procedimento t. 74 della legge n. 184 del 1983.

Avverso la sentenza il P. ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato al curatore speciale della minore il 18 maggio 2005. Il curatore si è costituito proponendo ricorso incidentale con il quale chiede a sua volta la cassazione della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

I ricorsi, riguardando la stessa sentenza, debbono misere riuniti per essere decisi unitariamente.

Premesso che la Corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado, di accoglimento dell'impugnazione del riconoscimento di paternità per difetto di veridicità, con il primo motivo del ricorso principale si denunciano la violazione dell'art. 74 della legge n. 74 del 1983, nonché degli artt. 61 e 115 c.p.c.

Si deduce che erroneamente la Corte di appello - accogliendo la domanda per essersi l'odierno ricorrente principale sottratto ingiustificatamente alla consulenza tecnica disposta dal Tribunale ordinario, e per essere utilizzabili, nel giudizio de quo, le risultanze della consulenza tecnica espletata dinanzi al Tribunale per i minorenni - avrebbe ritenuto che il Tribunale per i minorenni potesse disporre, nell'esercizio della facoltà di effettuare le indagini previste dall'art. 74, una consulenza tecnica relativa all'accertamento della veridicità del riconoscimento della paternità della minore, potendo il Tribunale per i minorenni, in caso di sospetto falso riconoscimento, unicamente nominare un curatore speciale per la proposizione della relativa azione di accertamento. Si deduce la conseguente nullità dell'accertamento tecnico, espletato in un procedimento di volontaria giurisdizione senza garanzia di difesa tecnica per la parte. Quanto al diniego del ricorrente a sottoporsi a nuovi accertamenti tecnici nel giudizio di primo grado instaurato per l'accertamento della non veridicità del riconoscimento, si deduce che la ctu era stata ammessa senza la precisazione del suo oggetto, senza che ne sussistessero i presupposti, non essendo essa fonte di prova, ma strumento di valutazione della prova, con inizio delle operazioni entro un termine così breve da non consentire la nomina di un consulente di parte.

Il motivo è infondato.

Al riguardo va considerato che l'art. 74, comma 1, dalla legge n. 184 del 1983 prevede che gli ufficiali dello stato civile trasmettano al competente Tribunale per i minorenni comunicazione dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore, e prevede altresì che il Tribunale disponga l'esecuzione di opportune

indagini per accertare la veridicità dal riconoscimento. Ciò - secondo quanto emerge dal cauta successivo - al fine di verificare, se sussistano fondati motivi “per ritenere che ricorrano gli estremi. dell’ impugnazione del riconoscimento”: nel qual caso il Tribunale “assume, anche di ufficio, i provvedimenti di cui. all’art. 264, causa 2, cod. civ., nominando, con provvedimento in camera di consiglio, un curatore speciale al minore e autorizzando l’impugnazione del riconoscimento (Cass. 3 maggio 1991, n. 4939, 29 dicembre 1999, n. 5918).

La norma dell’art. 74, in correlazione con quella dettata dall’art. 264, comma 2, cod. civ., prevede pertanto un procedimento camerale, attivabile di ufficio dal Tribunale per i minorenni, al fine di svolgere le indagini necessarie per valutare se debba nominare un curatore speciale al minore affinché impugni il riconoscimento.

L’inserimento di tale disposizione nella legge di disciplina dell’adozione dei minori, con l’attribuzione di poteri officiosi al Tribunale per i minorenni - così immutandosi l’originaria previsione dell’art. 264, comma 2, cod. civ. - è espressione di un indirizzo legislativo mirante ad impedire, con il maggiore impegno possibile, l’elusione della normativa sull’adozione dei minori attraverso riconoscimenti non veritieri di rapporti di filiazione legittima. Ciò al fine di evitare l’inserimento di un minore in una famiglia senza la verifica della sussistenza dei presupposti e delle condizioni di legge.

In tale ottica legislativa la norma del primo comma dell’art. 74 ha una formulazione ampia, che non determina nè limita i mezzi utilizzabili al fine su detto, potendo l’indagine richiedere strumenti più o meno penetranti a seconda delle particolarità del caso concreto, la cui adozione è rimessa alle valutazioni del Tribunale per i minorenni: fermo restando che la veridicità del riconoscimento andrà definitivamente accertata nella successiva fase del giudizio di cognizione dinanzi al giudice ordinario.

Essendo rimessa al tribunale per i minorenni, senza limitazioni, la scelta dei mezzi d’indagine e delle modalità di esperimento, quel Tribunale potrà anche disporre un accertamento tecnico in ordine al rapporto di paternità. Nel qual caso deve ritenersi che il rifiuto dell’interessato a sottoporvisi, così come le sue risultanze, potranno avere valenza probatoria piena solo ai limitati fini del procedimento ex artt. 74 della legge n. 184 e 264, comma 2, cod. civ., in relazione al quale l’accertamento sia stato disposto, potendo la veridicità del riconoscimento essere accertata solo nel successivo giudizio dinanzi al giudice ordinario, in contraddittorio anche con il curatore del minore.

Tuttavia gli accertamenti tecnici compiuti in tale fase prodromica dal Tribunale per i minorenni, ove l’interessato si sottragga alla consulenza tecnica disposta dal Tribunale ordinario nel giudizio promosso

dinanzi ad esso, pur non potendo assurgere di per sè ad elementi di prova sulla veridicità o non veridicità del riconoscimento, potranno avere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, valore indiziario, se in questo prodotti o acquisiti - come ogni altro elemento istruttorio raccolto in quella fase - tenuto anche conto che, su di essi, in tale giudizio, le parti potranno formulare i loro rilievi e deduzioni, con l'esercizio di ogni mezzo di difesa. Fermo restando che l'accertamento sulla veridicità del riconoscimento andrà compiuto nel giudizio di merito essenzialmente proprio attraverso l'ammissione di una consulenza tecnica da svolgersi nella pienezza del contraddittorio fra le parti, sottraendosi alla quale, dopo l'esito a lui sfavorevole dell'accertamento svoltosi nella fase prodromica, il presunto padre offrirà un significativo argomento di valutazione ai fini della decisione della causa.

Nel caso di specie la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado - che aveva ritenuto provato il difetto della veridicità del riconoscimento di paternità naturale - per essersi l'odierno ricorrente principale, P., sottratto ingiustificatamente alla consulenza tecnica disposta dal Tribunale ordinario, e per essere concorrentemente utilizzabili, nel giudizio de quo, le risultanze dell'accertamento tecnico espletato "con il pieno e consapevole consenso del P." dinanzi al Tribunale per i minorenni, le quali avevano escluso il rapporto di paternità.

Sulla base dei principi sopra indicati e delle su dette assorbenti considerazioni, deriva che legittimamente la Corte di appello ha utilizzato, valutandole in concorso con il successivo rifiuto del presunto padre a sottoporsi a consulenza tecnica nel corso del giudizio di merito, le risultanze dell'accertamento tecnico espletato dinanzi al Tribunale per i minorenni.

Quanto alle censure relative all'ammissione da parte del Tribunale ordinario, nel primo grado del giudizio d'impugnazione del riconoscimento, della consulenza tecnica alla quale l'odierno ricorrente principale si è sottratto, va considerato che, in materia di accertamenti relativi alla paternità ed alla maternità, **la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obiettivo di prova**, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione. Essa, pertanto, in tal caso, non è un mezzo per valutare elementi di prova offerti dalle parti, ma costituisce strumento per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione. Ne risulta, pertanto, la legittimità della sua emissione nel giudizio de quo quale fonte di prova.

Quanto alle modalità della sua emissione, la mancata specifica indicazione del suo oggetto nell'ordinanza ammissiva, all'udienza del 30 maggio 2002, non implica alcuna nullità, essendone evidente il contenuto in

considerazione dell' oggetto del giudizio ed alla richiesta del curatore del minore ed essendo stato il quesito precisato alla successiva udienza del luglio 2002. Mentre quanto alla fissazione della data d'inizio delle operazioni per il giorno 22 luglio 2002 ed al termine per la nomina di un perito di parte entro il giorno precedente, non è ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa del ricorrente, ben potendo egli nominare entro 'tale termine un consulente di parte, essendo, oltre tutto, un dal 30 maggio precedente consapevole dell'ammissione della consulenza tecnica.

Ne deriva la infondatezza del primo motivo del ricorso principale.

Con il secondo motivo del ricorso principale si denunciano la violazione degli artt. 115 e 244 c.p.c., nonché vizi motivazionali in relazione alla ritenuta ininfluenza di una prova per testi non ammessa nè in primo né in secondo grado, relativa alla dichiarazione. da parte della madre della minore, che quest'ultima era nata da una relazione con il ricorrente.

Anche tale motivo è infondato, avendo la Corte di appello esaurientemente motivato in ordine alla ininfluenza della prova non ammessa, idonea unicamente a dimostrare che il ricorrente aveva intrattenuto una relazione sessuale con la madre della minore, a non il rapporto di paternità.

Ne discende il rigetto del ricorso principale.

Quanto al ricorso incidentale del curatore della minore, avendo egli promosso l' azione ed avendo nel precedente grado del giudizio concluso chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, così da essere stato — secondo quanto egli stesso riconosce nel ricorso incidentale — vittorioso in entrambi i gradi del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse all' impugnazione.

Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione

Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese.

Così deciso in Roma il giorno 1 febbraio 2006, nella camera di consiglio della prima sezione civile.

Consigliere Estensore: F. Felicetti

Presidente: M. G. Luccioli

